



868

Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



N.Fasc 2346/2020/Area 1

Torino, 24 marzo 2020

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei CarabinieriAl sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanzae, p.c. Ai Signori Sindaci e Commissari prefettizi dei
Comuni della Città Metropolitana diTORINO

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19).

D.P.C.M. 22 marzo 2020. Indicazioni del Ministero dell'Interno.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo è stato pubblicato il D.P.C.M. in pari data, che prevede ulteriori disposizioni per l'emergenza sanitaria in atto.

Con circolare del Gabinetto del Ministro del 23 marzo, sono state fornite alcune indicazioni tra l'altro in merito alle disposizioni limitative degli spostamenti introdotte dall'art. 1 comma 1 lett. b) del Decreto sopra citato, che di seguito si riportano ai fini delle attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni.

“Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiurare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione - inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 - resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della *ratio* ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa.

Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, **che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.**

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o **gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.**"



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Sotto tale ultimo aspetto si richiama in particolare l'attenzione, di seguito a quanto già concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica riguardo al riconoscimento della necessità di spostamento nel territorio di comuni limitrofi nei casi di insufficiente accessibilità, per dimensioni, quantità o ubicazione, di punti vendita di generi di prima necessità, in particolare alimentari e farmacie, anche allo scopo di evitare eccessivi assembramenti di persone in attesa.

IL PREFETTO

(Palomba)